



ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI – ANNO 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 65 della Legge 23 dicembre 1998 n° 448 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000 n° 452 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Gazzetta Ufficiale n° 35 del 12 febbraio 2016;

RENDE NOTO

- la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori deve essere presentata, per l'anno 2015, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2016;
- sono equiparati ai figli i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983 n° 184 e successive modifiche ed integrazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n° 388, hanno diritto all'assegno i cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- **l'assegno viene corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di Euro 141,30 mensili (Euro 1.836,90 annui) per l'anno 2016**, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65 comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni;
- il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della legge n. 448/1998. salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
- la domanda e la dichiarazione unica, se quest'ultima non è già stata presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso questo ufficio;
- **il valore ISEE, per le domande relative all'anno 2016, è stato determinato in Euro 8.555,99.**

Il Responsabile del Servizio
Valeri Iole